



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

MILANO, 15 GIUGNO 2021

**SPETTABILE
CLIENTELA**

OGGETTO: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN MERITO AL RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI CHE SONO IN SMART – WORKING COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO-SMART WORKING NON EQUIPARATO AL TELELAVORO.

L'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 314/21, all'interpello presentato da una ditta in merito al trattamento fiscale da applicare in merito alla possibilità di concedere ai propri dipendenti una somma a titolo di rimborso spese per le attività svolte in modalità agile;
L'azienda che ha presentato l'interpello, afferma di voler mantenere i dipendenti liberi da spese di qualunque genere e prevede un rimborso forfettario di 0,50 euro per ogni giornata di lavoro agile a copertura di spese generali (energia elettrica per computer, luce, servizi igienici e riscaldamento) parametrati sulla media di costi aziendali per tali aspetti, sostenuti dalla società. Riepilogando la normativa in tema di rimborsi e ricordando che l'art. 51 comma 1 del TUIR prevede in linea generale l'imponibilità di tutte le somme corrisposte al lavoratore anche come rimborso spese per il principio della omnicomprensività della retribuzione, l'Agenzia fornisce parere positivo sulla **non imponibilità a carico del datore di lavoro viste le modalità di calcolo basate su quote di costo aziendale oggettive.** Come, infatti, specificato con la circolare n. 326/1997 possono essere esclusi da tassazione i rimborsi di spese non sostenute per produrre il reddito ma anticipate dal dipendente per il datore di lavoro nel suo esclusivo interesse. Un principio che, a specifiche condizioni come nel caso in esame, può applicarsi anche per le spese rimborsate dal datore di lavoro al dipendente in smart working.
In altre parole, l'Agenzia delle Entrate ammette che la quota dei costi da rimborsare al dipendente in smart – working, sostenuti dal dipendente e calcolati sui parametri

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

1

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965

SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

diretti ad individuare i costi risparmiati dalla società, siano da considerare esenti da imposizione, in considerazione del fatto che, tali costi sono stati sostenuti nell'interesse della società.

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO-SMART WORKING NON EQUIPARATO AL TELELAVORO:

Ai fini dell'applicazione dei criteri di computo dell'organico aziendale, per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non è possibile un'assimilazione dei lavoratori in telelavoro a quelli in smart working con la conseguente esclusione anche di questi ultimi per la determinazione della quota di riserva ai sensi della legge n.68/1999 che regola l'assunzione dei lavoratori con disabilità. Ciò nonostante le analogie riscontrabili tra tali istituti, entrambi caratterizzati da una comune finalità di conciliazione tra vita privata e lavorativa. Questa in sintesi la risposta fornita dal Ministero con [l'interpello n.3/2021](#) all'istanza formulata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine su richiesta del CPO di Verona.

A disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Dott. Monica Melani

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015